

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-30 GIUGNO 2018

🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

LEGISLAZIONE

- 1.1** 4
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato – Provvedimento del 28 giugno 2018, n. 129515
- 1.2** 4
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante – Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, n. 148

PRASSI

- 2.1** 5
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni – Risoluzione Ministeriale del 22 giugno 2018, n. 46/E
- 2.2** 6
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 opzione IRI per l'anno d'imposta 2017 - slittamento termini di applicazione regime - versamento carente acconti IRPEF - Risoluzione Ministeriale del 22 giugno 2018, n. 47/E

GIURISPRUDENZA

- 3.1** 7
Rateizzazione - interessi su sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 22 giugno 2018, n. 16553
- 3.2** 7
Omessa indicazione in dichiarazione di redditi esteri - Residenza fiscale in Italia - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 25 giugno 2018, n. 16634

LEGISLAZIONE

1.1

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato – Provvedimento del 28 giugno 2018, n. 129515

Con il Provvedimento in esame l'Amministrazione Finanziaria ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione del Contribuente e della Guardia di Finanza (anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici) "le informazioni relative alla presenza di fatture emesse, che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2017 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA". Inoltre, sono state indicate le modalità con le quali i Contribuenti possono richiedere informazioni, ovvero comunicare all'Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

1.2

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante – Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, n. 148

Il Decreto Legge 28 giugno 2018, n. 79, recante "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018. Il Decreto, in vigore dal 29 giugno 2018 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) ha previsto il rinvio al 1° gennaio 2019 dell'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, di cui all' art 1, comma 920, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (*Legge di Bilancio 2018*).

PRASSI

2.1

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni – Risoluzione Ministeriale del 22 giugno 2018, n. 46/E

Nella Risoluzione n. 46/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, (convertito con modificazioni con Legge 21 febbraio 2014, n. 9)¹ realizzati da parte di una società operante nel settore dell’organizzazione delle manifestazioni fieristiche e congressuali. Nel caso di specie, tali investimenti si concretizzano nella progettazione, programmazione e realizzazione di *software*, di servizi *web*, *app* e di impianti tecnologici, per il supporto del processo di produzione fieristica. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) interpellato dall’Amministrazione Finanziaria ha escluso che gli investimenti in questione possano rilevare agli effetti della disciplina del credito di imposta per ricerca e sviluppo, mancando sia il requisito della novità sia il requisito del rischio finanziario (nonché di insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare gli investimenti in R&D. Inoltre, il Ministero ha chiarito che *“le attività poste in essere dalla società ALFA [società istante] costituiscano, a tutti gli effetti - anche per quanto riguarda le fasi propedeutiche o di studio - ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell’impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni”*. Tali considerazioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti relativi alle immobilizzazioni immateriali, quali l’acquisizione di licenze di *software* e sviluppi di *software* preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica².

¹ Cfr. sul tema anche le Circolari Ministeriali 16 marzo 2016, n. 5/E e 27 aprile 2017, n. 13/E.

² Il MISE rinviando alle Istruzioni diffuse con la Circolare del 9 febbraio 2018, n. 59990, ha chiarito che *“secondo i criteri di classificazione del [...] Manuale di Frascati, non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre, le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti; l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti; la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti; l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati; la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso”*.

2.2

Interpello - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 opzione IRI per l'anno d'imposta 2017 - slittamento termini di applicazione regime - versamento carente acconti IRPEF - Risoluzione Ministeriale del 22 giugno 2018, n. 47/E

La Risoluzione n. 47/E/2018 ha fornito chiarimenti relativamente agli acconti IRPEF 2017 versati dai Contribuenti nel caso di opzione per il c.d. regime IRI³. E' stato precisato che qualora il versamento risulti insufficiente esclusivamente per effetto dello slittamento dell'applicazione dell'IRI al periodo d'imposta 2018⁴, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente (art. 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212) non è contestabile la sanzione per carente versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471. Tale soluzione è, peraltro, in linea con l'interpretazione fornita dall'Amministrazione Finanziaria nella Risoluzione Ministeriale n. 176/E/2003.

³ Tale regime prevede che "il reddito d'impresa il reddito d'impresa prodotto dalle imprese individuali, dalle società di persone e dalle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, non concorra alla formazione del reddito complessivo dei soci - secondo il criterio generale di tassazione per trasparenza previsto per i soggetti IRPEF (art. 5 TUIR) - ma venga assoggettato a tassazione separata con la medesima aliquota prevista per i soggetti IRES (24%), nella misura in cui lo stesso rimanga nel circuito aziendale".

⁴ Cfr. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

GIURISPRUDENZA

3.1

Rateizzazione - interessi su sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. Trib., Ordinanza del 22 giugno 2018, n. 16553

Con l'Ordinanza del 22 giugno 2018, n. 16553, la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, che stabilisce testualmente: "*la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi*", trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove i c.d. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. La richiamata norma spiega la Corte di Cassazione deve considerarsi norma "*eccezionale*" che prevale sulla regola generale, con la conseguenza che in caso di rateizzazione sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

3.2

Omessa indicazione in dichiarazione di redditi esteri - Residenza fiscale in Italia - Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza del 25 giugno 2018, n. 16634

Con l'Ordinanza del 25 giugno 2018, n. 16634 la Corte di Cassazione ha chiarito che le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio formale dettato dall'art. 2 D.P.R. 917/1986, in ogni caso residenti e, pertanto, soggetti passivi d'imposta in Italia; con la conseguenza che, ai fini predetti, essendo l'iscrizione indicata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, il trasferimento della residenza all'estero non rileva fino a quando non risulti la cancellazione dall'anagrafe di un Comune italiano (cfr. anche Cass. n. 21970/2015).

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 30 GIUGNO 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM